

A tutti i dipendenti Di ARPA FVG

Istruzioni operative in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59 del 08.03.2020 2020, sono efficaci le misure urgenti di contenimento del contagio da virus COVID-19 di cui all'allegato DPCM 8 marzo 2020.

Di seguito si riportano gli stralci (sostanziali) degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto medesimo, applicabili alla nostra Agenzia:

Articolo 1

Nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, **Venezia, Padova, Treviso**, Asti e Alessandria:

- è necessario **evitare ogni spostamento** delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui sopra, nonché all'interno dei medesimi territori, **salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità** ovvero **spostamenti per motivi di salute**. (art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 08.03.2020)
- sono sospesi i **servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche** fino al **3 aprile 2020** (art. 1, comma 1, lett. h) del DPCM 08.03.2020)
- sono **sospesi i congedi ordinari** del personale sanitario e tecnico, nonché **del personale** le cui attività siano necessarie **a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale** (art. 1, lett. p) del DPCM 08.03.2020)
- sono **adottate**, in tutti i casi possibili, **nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto** con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, **servizi di pubblica utilità**.

Articolo 2

Sull'intero territorio nazionale:

- **Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali**, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di **servizi pubblici essenziali** o di pubblica utilità (art. 2, comma 1, lett. a) del DPCM 08.03.2020)

- Il datore di lavoro può applicare la **modalità di lavoro agile** disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, **a ogni rapporto di lavoro subordinato**, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (art. 2, comma 1 lett. r) del DPCM 08.03.2020)
- è raccomandato ai datori di lavoro, **qualora sia possibile**, di **favorire la fruizione di periodi di congedo ordinari e di ferie** (art. 2, comma 1 lett. s) del DPCM 08.03.2020)
- Nel caso il lavoro agile **non sia possibile** (e al di fuori dei casi relativi a periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva), i **periodi di assenza dal servizio** dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, **costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge**. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista." (art. 19, comma 3, del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9).
- Vigè il **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione** o dimora per i soggetti **sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus** (art. 1, comma 1, lett. c) del DPCM 08.03.2020);

Articolo 3

Sull'intero territorio nazionale:

- è raccomandato di **limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari** (art. 3, comma 1, lett. c) del DPCM 08.03.2020)
- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, **abbia fatto ingresso in Italia** dopo aver **soggiornato in zone a rischio epidemiologico**, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta (art. 3, comma 1, lett. m) del DPCM 08.03.2020)
La misura **non è estesa a chi ha transitato nelle zone a rischio**.

- sono sospesi i **servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche** fino al **15 marzo 2020** (art. 2, comma 1, lett. h) del DPCM 08.03.2020)

Tutto ciò premesso, richiamate le precedenti disposizioni agenziali:

- Ordine di Servizio prot. 5809/P/GEN/DG dd. 24/02/2020 – trasmissione ordinanza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e successiva integrazione prot. 6150 del 26 febbraio 2020;
- mail del 28 febbraio 2020 in merito alle modalità di gestione dell'ingresso nelle sedi di ARPA di soggetti terzi;
- mail del 03 marzo 2020 in merito all'utilizzo delle aree e dei locali ristoro;
- mail del dd. 5 marzo 2020 in merito alle modalità di svolgimento o la partecipazioni a corsi, seminari, convegni, meeting e simili e altre misure cautelative;
- mail del 6 marzo 2020 recante indicazioni per i dipendenti con esigenze di accudimento dei figli minori di età compresa fra 0 e 13 anni (compresi);
- la nota esplicativa del Ministero degli esteri dd. 08 marzo 2020 contenente precisazioni in merito all'applicazione del DPCM 08.03.2020 con riferimento ai transfrontalieri e alle merci;

nel confermare la **piena operatività dell'Agenzia**, nell'invitare tutti i dipendenti all'osservanza dei disposti di cui al DPCM 8 marzo 2020, si emanano le seguenti **istruzioni operative di dettaglio**:

- ai dipendenti residenti nelle provincie di Venezia, Padova e Treviso viene applicato, di norma, il lavoro agile; solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (che saranno valutate caso per caso) si richiederanno e autorizzeranno spostamenti dalla dimora abituale alla sede di lavoro fino al 3 aprile 2020, data di efficacia del DPCM 08.03.2020, salvo proroga.

Il **lavoratore**, in caso di controllo, può **dichiarare personalmente**:

- dove è ubicata la sede lavorativa
- l'impossibilità di svolgere lavoro agile stanti le comprovate esigenze lavorative
- le situazioni di emergenza.

Il lavoratore le cui attività possono essere oggetto di lavoro agile **non necessita che si presenti personalmente** presso la SOC Affari generali e risorse umane per la sottoscrizione del contratto, ma possono procedere con le **seguenti modalità**:

- il lavoratore **dotato di smart card**:
 - può sottoscrivere a distanza il contratto di lavoro agile unitamente al Piano Operativo di Dettaglio concordato preventivamente con il Dirigente di riferimento, inviarlo via mail al Direttore Generale, al Responsabile della SOC Affari generali e risorse umane e al Dirigente di Riferimento;

- è autorizzato al lavoro agile a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro agile unitamente al Piano Operativo di Dettaglio da parte del Dirigente di riferimento con la medesima modalità. Sarà cura della SOC Affari generali e risorse umane inviare al lavoratore via mail i predetti documenti.
- Il lavoratore **non dotato di smart card**:
 - può inviare via mail la richiesta di lavoro agile unitamente al Piano Operativo di Dettaglio concordato preventivamente con il Dirigente di riferimento, al Direttore Generale, al Responsabile della SOC Affari generali e risorse umane e al Dirigente di Riferimento;
 - è autorizzato al lavoro agile a seguito di parere positivo del Dirigente di Riferimento, che deve trasmetterlo via mail al lavoratore medesimo, al Direttore Generale e al Responsabile della SOC Affari generali e risorse umane.
- Per i dipendenti che siano residenti nei territori sopra indicati, è raccomandato ai datori di lavoro di **promuovere** la fruizione di periodi di **congedo ordinari e di ferie, fermo restando il lavoro agile** previsto dall'art. 2, comma 1 lett. r) del DPCM 08.03.2020 (art. 1, comma 1, lett. e) e art. 2, comma 1 lett. s) del DCPM 08.03.2020).

Si ricorda che i dipendenti sono tenuti a fruire delle ferie pregresse, che i CCNL del comparto e della dirigenza sanitaria stabiliscono vengano obbligatoriamente fruite entro i primi 6 mesi dell'anno successivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. e) e dell'art. art. 2, comma 1 lett. s) del DPCM 08.03.2020, si richiede pertanto che:

- venga predisposto il **piano ferie 2020** entro la **prossima settimana**;
- vengano fruite prioritariamente le **ferie dell'anno pregresso** da consumarsi, compatibilmente con le esigenze d'ufficio individuate dal Responsabile di riferimento, con il seguente calendario:
 1. per un numero di giorni pari o inferiori a 5 giorni, entro marzo 2020;
 2. per il numero di giorni ulteriori a quelli di cui al punto 1, se pari o inferiori a 5 giorni, entro aprile 2020;
 3. per il numero di giorni ulteriori a quelli di cui al punto 2, se pari o inferiori a 5 giorni, entro maggio 2020;
 4. per il numero di giorni ulteriori a quelli di cui al punto 3, entro giugno 2020.
- Si **sospendono**, fino al 3 aprile 2020 (data di efficacia del DPCM 08.03.2020), salvo proroga:
 - la partecipazione a congressi, riunioni, meeting e eventi sociali, privilegiando l'utilizzo di collegamento da remoto (conference call o videoconferenza);

- le visite ispettive AIA, AUA e altre quando non ritenute urgenti e riprogrammabili in altra data; a livello sperimentale, si operi in modalità da remoto per attività ispettive documentali (previo accordo con i soggetti oggetto della verifica).

Rimangono invariate tutte le altre attività agenziali.

Il Direttore Generale
Ing. Stelio Vatta

Allegati: c.s.